

Bruxelles, 23 giugno 2026
(OR. en)

10053/26

LIMITE

API 114
INF 157

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Accesso del pubblico ai documenti - Domanda di conferma - 28/c/03/26 - Progetto di risposta

Si allega per le delegazioni il progetto di risposta alla domanda di conferma n. 28/c/03/26
(v. doc. 10052/26).

RISPOSTA ALLA DOMANDA DI CONFERMA N. 28/C/03/26,

presentata per posta elettronica il 2 giugno 2026 e registrata il 3 giugno 2026

A. INTRODUZIONE

Il Consiglio ha esaminato la domanda di conferma a norma del [regolamento \(CE\) n. 1049/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e dell'Allegato II del [regolamento interno del Consiglio](#) ed è giunto alla seguente conclusione:

1. Il 19 marzo 2026 il richiedente ha presentato una domanda di accesso del pubblico a *"tutti i documenti, le comunicazioni e i messaggi di testo (SMS, iMessage, WhatsApp, Signal o analoghi) scambiati dal Consiglio, ovvero i suoi funzionari, con altre Istituzioni o Agenzie dell'UE, con i Governi e/o le Istituzioni degli Stati Membri dell'UE e gli Stati non Membri dell'UE, cittadini, persone fisiche o giuridiche, in merito alle sanzioni applicate dagli Stati Uniti d'America a giudici e procuratori della Corte Penale Internazionale istituita dallo Statuto di Roma, nonché relatori speciali delle Nazioni Unite"* e *"tutti i provvedimenti di intervento eventualmente adottati dal Consiglio e a tutela dei soggetti, cittadini dell'Unione e non, che, nella loro qualità di pubblici funzionari e nell'esercizio delle loro funzioni, siano stati oggetto di sanzioni o misure ritorsive da parte degli Stati Uniti d'America"*; la domanda è stata registrata il giorno successivo.
2. Il 12 maggio 2026 il segretariato generale del Consiglio (SGC) ha risposto a tale domanda, concedendo l'accesso integrale ai documenti WK 15098/2024 INIT, WK 14210/2025 REV 6, WK 14774/2024 INIT, WK 8153/2025 INIT, ma rifiutando l'accesso ai documenti e parti di documenti contenuti nei documenti WK 5207/2026 INIT, WK 570/2026 INIT, WK 1474/2026 INIT, WK 14112/2025 INIT, WK 8959/2025 INIT, WK 2769/2025 INIT, WK 977/2025 REV 2, WK 2199/2025 INIT, WK 16330/2024 INIT, WK 15085/2024 INIT, WK 14446/2024 REV 1, WK 14446/2024 INIT, WK 14474/2024 INIT, WK 13800/2024 INIT, WK 9767/2024 INIT, WK 10658/2024 REV 2, WK 14967/2025 REV 1, WK 9119/2024 INIT, WK 9282/2024 REV 1, WK 8800/2025 REV 2, WK 17056/2025 INIT, WK 16012/2025, WK 13896/2025 REV 2, WK 7934/2025 INIT, WK 1620/2026 INIT, WK 3152/2026 INIT, 6761/26, 15131/25, 13459/25 e 9987/25 al fine di tutelare l'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001), parti di

essi anche al fine di proteggere i dati personali (articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001).

3. Il 2 giugno 2026 il richiedente ha presentato una domanda di conferma, registrata il giorno successivo, in cui chiede al Consiglio di riesaminare la decisione dell'SGC, di valutare l'esistenza di ulteriori documenti oggetto della domanda iniziale e di concedere l'accesso integrale a tutti i documenti in questione, sulla base di un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione.

B. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2001

4. A seguito della domanda di conferma, il Consiglio ha riesaminato la risposta dell'SGC alla domanda iniziale nel pieno rispetto del principio di trasparenza alla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 e tenendo conto delle osservazioni del richiedente.
5. Il Consiglio non ha individuato altri documenti che rientrerebbero nell'ambito di applicazione della domanda. Dopo il riesame dei documenti o delle parti di documenti identificati come rientranti nell'ambito di applicazione della domanda, l'SGC conferma che la loro divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla **tutela delle relazioni internazionali a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001**.
6. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, le eccezioni relative all'interesse pubblico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 sono soggette a un regime particolare rispetto alle altre eccezioni di cui all'articolo 4. Il Consiglio dispone "*di un'ampia discrezionalità per determinare se la divulgazione al pubblico di un documento arrechi pregiudizio agli interessi tutelati dalla disposizione in questione*".¹ Di conseguenza, una volta che il Consiglio sia giunto alla conclusione che la divulgazione arrecherebbe effettivamente pregiudizio all'interesse pubblico in tale ambito, esso non ha altra scelta se non quella di rifiutare l'accesso, in quanto "*dal tenore dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [(CE) n. 1049/2001] risulta che, relativamente alle eccezioni al diritto di consultazione di cui alla disposizione in questione, il diniego dell'istituzione è obbligatorio quando la divulgazione al pubblico di un documento è tale da arrecare pregiudizio agli interessi tutelati dalla detta disposizione, senza dover ponderare in tal caso, a differenza di quanto disposto, in particolare, dal paragrafo 2 del medesimo articolo, gli obblighi connessi*

¹ Sentenze dell'11 luglio 2018, *ClientEarth/Commissione*, T-644/16, ECLI:EU:T:2018:429, punto 25, e del 27 novembre 2019, *Izuzquiza e Semsrott/Frontex*, T-31/18, ECLI:EU:T:2019:815, punto 65.

*alla protezione dei detti interessi con quelli correlati ad altri interessi".*² Pertanto il Consiglio dispone di un'ampia discrezionalità nel valutare l'impatto della divulgazione di un documento sulle relazioni internazionali e non è tenuto a prendere in considerazione altri interessi legittimi per prevalere sulla conclusione secondo cui concedere l'accesso a un documento o a parti del documento arrecherebbe pregiudizio all'interesse tutelato.

7. Ai fini della valutazione di una domanda di accesso ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001, l'istituzione non è tenuta a dimostrare l'esistenza di un rischio certo di pregiudizio alla tutela delle relazioni internazionali, ma unicamente l'esistenza di un rischio specifico, concreto, ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico³, per il quale, come ricordato più sopra, essa possiede un margine di discrezionalità.
8. Nel caso in oggetto, i documenti contengono discussioni interne in merito alle sanzioni statunitensi imposte nei confronti di membri della CPI; se il loro contenuto fosse divulgato, tali documenti potrebbero avere un impatto negativo sulle relazioni esterne dell'UE con gli Stati Uniti. A causa della sensibilità degli argomenti trattati e dell'attuale situazione geopolitica, per garantire il mantenimento della fiducia reciproca e la possibilità di continuare a tenere questo tipo di discussioni in tali sedi, è necessario preservare la riservatezza di tutti i dettagli relativi agli scambi intercorsi, ad eccezione di quelli già pubblici. Anche la sola divulgazione di quali argomenti siano stati trattati nelle discussioni potrebbe avere un impatto negativo sulle relazioni internazionali dell'Unione con gli Stati Uniti. Di conseguenza, l'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 (tutela delle relazioni internazionali) si applica a tutti gli estratti del documento ritenuti pertinenti ai fini della domanda.
9. Di seguito sono riportate ulteriori motivazioni specifiche per negare la divulgazione delle diverse categorie di documenti.

Interventi di rappresentanti di alto livello della CPI in sede di gruppo COJUR-ICC del Consiglio⁴

10. Divulgare il contenuto degli interventi dei rappresentanti di alto livello della CPI in sede di gruppo COJUR-ICC del Consiglio danneggerebbe le relazioni dell'UE con gli Stati Uniti. Le

² Sentenza del 1° febbraio 2007, *Sison/Consiglio*, C-266/05, ECLI:EU:C:2007:75, punto 46; nonché, similmente, sentenza del 7 febbraio 2018, *Access Info Europe/Commissione*, T-851/16, ECLI:EU:T:2018:69, punto 38.

³ Sentenza del Tribunale del 13 marzo 2024, *ClientEarth/Consiglio*, T-682/21 e T-683/21, ECLI:EU:T:2024:165, punto 118, nonché, similmente, sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020, *Bronckers/Commissione*, T-166/19, ECLI:EU:T:2020:557, punto 60.

⁴ Documenti WK 5207/2026 INIT, WK 570/2026 INIT, WK 1474/2026 INIT, WK 14112/2025 INIT, WK 8959/2025 INIT, WK 2769/2025 INIT, WK 977/2025 REV 2, WK 2199/2025 INIT, WK 16330/2024 INIT, WK

discussioni tra i rappresentanti della CPI e il gruppo COJUR-ICC del Consiglio non riguardano solo lo stato delle sanzioni statunitensi e il loro impatto sui lavori della CPI, ma anche la strategia messa in atto dalla CPI per attenuare le conseguenze delle sanzioni statunitensi nonché la potenziale risposta dell'UE.

Progetti di dichiarazioni dell'UE e potenziali posizioni dell'UE non ancora pubblicati⁵

11. I documenti contengono progetti di dichiarazioni dell'UE che non sono mai stati pubblicati, in quanto non si è mai giunti a un accordo a livello di gruppo COJUR-ICC del Consiglio relativamente a tali testi. Sebbene non contengano la versione definitiva di conclusioni o dichiarazioni, tali progetti includono considerazioni formulate a livello di gruppo COJUR-ICC del Consiglio la cui divulgazione potrebbe danneggiare le relazioni dell'UE con gli Stati Uniti.

Discussioni in sede di gruppo COJUR⁶

12. Gli estratti riguardano discussioni, condotte in sede di gruppo COJUR, che vertono sulle modalità per proteggere la CPI dalle sanzioni nei suoi confronti. I documenti contengono anche considerazioni sull'analisi giuridica, condotta dal SEAE, delle misure adottate dagli Stati Uniti nei confronti di membri della CPI. La divulgazione di tali documenti potrebbe danneggiare le relazioni dell'UE con gli Stati Uniti, in quanto in essi si fa riferimento a potenziali azioni che l'UE potrebbe intraprendere in risposta alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti alla CPI.

Discussioni in sede di Consiglio⁷

13. I documenti contengono scambi di opinioni e discussioni tra le delegazioni degli Stati membri sulle sanzioni statunitensi nei confronti di membri della CPI. La divulgazione di tali documenti potrebbe danneggiare le relazioni dell'UE con gli Stati Uniti, in quanto in essi si fa riferimento a potenziali azioni che l'UE potrebbe intraprendere in risposta alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti alla CPI.
14. Inoltre, alcuni documenti⁸ contengono dati personali di membri della CPI, professori universitari, membri di fondi fiduciari per le vittime delle sanzioni e membri di ONG oggetto di

15085/2024 INIT, WK 14446/2024 REV 1, WK 14446 2024 INIT, WK 14474/2024 INIT, WK 13800/2024 INIT, WK 9767/2024 INIT, WK 10658/2024 REV 2, WK 1474/2026 INIT.

⁵ Documenti WK 14967/2025 REV 1, WK 9119/2024 INIT, WK 9282/2024 REV 1, REV 2, UNGA 80.

⁶ Documenti WK 17056/2025 INIT, WK 16012/2025, WK 13896/2025 REV 2, WK 7934/2025 INIT, WK 1620/2026 INIT, WK 3152/2026 INIT.

⁷ Documenti 6761/26, 15131/25, 13459/25 e 9987/25.

⁸ Documenti WK 2199/2025 INIT, WK 977/2025 REV 2, 9987/25, WK 14967/2025 REV 1, WK 16330/2024 INIT, WK 13800/2024 INIT, WK 9767/2024 INIT, WK 9282/2024 REV 1 e WK 10658/2024 REV 2.

protezione a norma dell'eccezione di cui all'**articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001 (protezione dei dati personali)**, come interpretato dalla giurisprudenza⁹. Il Consiglio ritiene che le due condizioni cumulative per il trasferimento dei dati personali a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725 non siano soddisfatte. In primo luogo, né dalla domanda iniziale né dalla domanda di conferma emerge alcun interesse pubblico alla divulgazione dei nomi. Secondo la giurisprudenza¹⁰, l'assenza di qualsiasi indicazione relativa all'interesse pubblico da parte del richiedente non consente all'istituzione di soppesare i vari interessi come previsto dalla seconda condizione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725. In secondo luogo, in ogni caso, si ritiene che la divulgazione dei nomi potrebbe potenzialmente rappresentare un rischio per i partecipanti che hanno partecipato alle discussioni, in particolare i membri della CPI, e dovrebbe pertanto essere oggetto di protezione a norma dell'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Accesso parziale

15. È stata inoltre esaminata la possibilità di concedere un accesso parziale ai documenti o all'estratto dei documenti richiesti, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001. L'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (protezione delle relazioni internazionali) si applica ai documenti quasi per intero e a estratti dei documenti individuati. Fatte tali considerazioni, le informazioni che rimangono accessibili al richiedente sono solo le intestazioni del documento e alcune parti delle pagine di copertina che non contengono informazioni pertinenti. Si ritiene pertanto che la concessione di un accesso parziale non sia possibile.

C. CONCLUSIONE

Per i motivi sopra esposti, il Consiglio conclude che l'accesso ai documenti e all'estratto dei documenti individuati deve essere rifiutato nella sua interezza sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino (protezione dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali) e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (protezione dei dati personali) del regolamento (CE) n. 1049/2001.

⁹ Causa [T-39/17](#), *Port de Brest/Commissione*, punti 43 e 44.

¹⁰ Causa [T-506/21](#), *Hans-Wilhelm Saure/Commissione*, punto 26, causa [C-127/13 P](#), *Guido Strack/Commissione*, punto 110.